



ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 101 DEL 17/11/2023

DISCIPLINARE PER L'ACCESSO NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)

Art. 1 OGGETTO DEL DISCIPLINARE

La circolazione e la sosta nell'ambito della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.), istituita dal Comune di Morimondo ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285, "Nuovo Codice della Strada", sono disciplinati dal presente Disciplinare con le modalità e secondo le prescrizioni in esso contenute. In particolare, il presente Disciplinare definisce tipologia e modalità di rilascio dei permessi necessari all'accesso, al transito e alla sosta nelle suddette zone ed aree.

Art. 2 DELIMITAZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO Zona A

La Zona a traffico Limitato del presente Disciplinare è accessibile ed è individuata nell'area racchiusa tra le seguenti vie e piazze:

- Via Roma dall'intersezione con via G. Matteotti all'intersezione con P.zza San Bernardo;
- Via Pampuri
- L.go Mazzini
- Via F.Ili Attilio
- Via XXV Aprile
- Via 2 Giugno
- Via Comolli dall'intersezione con Via Passerini a L.go Mazzini.

Art. 3 VARCHI DI ACCESSO

Il sistema di controllo della Zona a Traffico Limitato consiste nella realizzazione di n. 3 varchi elettronici omologati precisamente:

- VARCO 1 Via Roma;
- VARCO 2 Via Comolli;
- VARCO 3 Via F.Ili Attilio.

Art. 4 VALIDITÀ DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO

- La Zona a Traffico Limitato ha validità tutti i giorni nelle ore serali e notturne, dalle ore 19:00 alle ore 6:00 del giorno successivo il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì; dalle ore 19:00 del venerdì alle ore 6:00 del sabato, dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e dalle 19:00 del sabato alle ore 06:00 del lunedì e l'ingresso, la circolazione e la sosta sono vietati ai veicoli non autorizzati.

Art. 5 AMBITO DI APPLICAZIONE

- Il presente disciplinare ha per oggetto le procedure per la regolarizzazione dell'accesso in Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) e si applica a tutti i soggetti pubblici e privati che necessitano di accedervi, i permessi potranno essere richiesti esclusivamente on-line sul sito del Comune sulla pagina dedicata entro cinque (5) giorni dall'avvenuto accesso;
- Le autorizzazioni consentono la circolazione all'interno della ZTL e possono essere in qualsiasi momento revocate, sospese o limitate per motivi di sicurezza e ordine pubblico;
- Le autorizzazioni possono contenere indicazioni relative ai divieti di sosta o di fermata;



- Le autorizzazioni hanno validità per il tempo indicato nelle stesse e possono, in relazione alle singole tipologie, essere soggette a rinnovo nei limiti previsti dal presente disciplinare;
- La presenza dei varchi elettronici per il controllo degli accessi alla Z.T.L., attraverso dispositivi conformi al DPR 250/1999, comporta la necessità di inserire ogni targa collegata ad un'autorizzazione in una lista (cosiddetta "lista bianca") che consente al sistema di rilevamento il riconoscimento automatico degli accreditati. Resta tuttavia invariato l'obbligo di esposizione dell'autorizzazione previsto dal presente disciplinare. In conformità a quanto disposto dal Regolamento Europeo Privacy – GDPR 2016/679 i dati vengono conservati nel rispetto della privacy.

Art. 6 VEICOLI AMMESSI ALL'INTERNO DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO

Sono ammesse alla circolazione all'interno della Zona a Traffico Limitato, previo accreditamento, esclusivamente le sotto categorie di veicoli ammessi con le prescrizioni e limitazioni riportate nelle previste autorizzazioni:

- a) Veicoli appartenenti ai residenti nel Comune di Morimondo *(la cancellazione anagrafica comporta la decadenza del diritto di accesso)*;
- b) Veicoli appartenenti a non residenti, che dispongano di autorimessa, posto auto privato e/o cortile privato posti all'interno della Z.T.L. – ;
- c) Ciclomotori e Motocicli appartenenti a residenti, agli affittuari, ai domiciliati con contratto di locazione regolarmente registrato - *(la cancellazione anagrafica e/o cessazione del contratto di locazione comporta la decadenza del diritto di accesso)*;
- d) Veicoli al servizio delle persone disabili munite di contrassegno ex art.188 C.D.S. - Validità: massimo 5 anni *(il periodo di validità comunque non può superare quello di validità del contrassegno ex art.188 C.d.S.)*;
- e) Taxi o veicoli di noleggio con conducente - *Validità: 5 anni (il venir meno della destinazione d'uso specifica comporta la decadenza del diritto d'accesso)*;
- f) Veicoli appartenenti a istituti di vigilanza titolari di licenza prefettizia, porta valori e addetti al trasporto medicinali urgenti, - *Validità: 5 anni*;
- g) Veicoli appartenenti alle Forze Armate, alle forze di Polizia, alla Polizia Locale, alla Protezione Civile e mezzi di soccorso, Amministrazione Comunale; l'accesso, il transito e la sosta di queste categorie di veicoli non sono subordinati al rilascio di alcun permesso e sono consentiti nella ZTL e nell'APU esclusivamente per ragioni di servizio e di emergenza, nel rispetto delle più generali norme previste dal Nuovo Codice della Strada e della segnaletica stradale esistente;
- h) Veicoli appartenenti a Enti Pubblici o a Servizi Pubblici - *Validità: 5 anni*;
- i) Veicoli appartenenti a non residenti utilizzati per l'assistenza di persone ultrasessantenni o con disabilità residenti in Z.T.L. - *Validità: 24 ore*;
- j) Veicoli appartenenti a ditte specializzate chiamate in servizio di pronto intervento in Z.T.L. - *Validità: 1 anno*;
- k) Veicoli aventi massa a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, appartenenti o al servizio dell'attività produttiva e studi professionali con sede all'interno della Z.T.L. - *Validità e prescrizioni correlate alle circostanze*;
- l) Veicoli appartenenti ai non residenti diretti presso le attività ricettive e di ristorazione che dispongono di posto auto privato all'interno della ZTL - *Validità e prescrizioni correlate alle circostanze*;
- m) Veicoli adibiti a consegne a domicilio intestati ad attività produttive - *Validità: 5 anni*;



- n) Veicoli in servizio di guardia medica appartenenti a medici e pediatri di famiglia, medici dell'ufficio d'igiene, della medicina legale, medici veterinari in servizio territoriale ATS - *Validità: 5 anni*;

Matrimoni e unioni civili:

Per i matrimoni in Municipio o luoghi di culto in ZTL e APU e per le unioni civili in Municipio può essere richiesto all'Ufficio Polizia Locale un permesso temporaneo per la sola vettura degli sposi, per l'ingresso e sosta nella ZTL e APU (compresa P.zza S. Bernardo), per il tempo necessario alla cerimonia e all'eventuale servizio fotografico.

Art. 7 MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO

1. I Titoli di Accesso di cui al presente disciplinare, relativi all'area ZTL, vengono richiesti tramite la compilazione di apposito modello on line, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Morimondo: www.comune.morimondo.mi.it

2. Le istanze prodotte per le richieste, incomplete nella documentazione eventualmente richiesta, possono essere regolarizzate entro trenta giorni dalla richiesta di integrazione. Trascorso infruttuosamente il termine fissato, il procedimento si intende concluso.

Le targhe dei veicoli autorizzati al transito saranno inserite in una apposita lista (cosiddetta "lista bianca") che consentirà al sistema di controllo elettronico degli accessi in Z.T.L., il riconoscimento automatico dei veicoli autorizzati. I titolari di esercizi o attività commerciali, artigianale, ricettive nella ZTL che non hanno la disponibilità di area privata, hanno diritto al rilascio di un'autorizzazione per accedere all'area in cui ha sede l'esercizio o l'attività commerciale/artigianale/ricettiva, finché permangono i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.

L'introduzione del controllo automatico degli accessi alla ZTL va ad integrarsi e non a sostituirsi a quello effettuato dalla Polizia Locale.

ART. 8 AUTORIZZAZIONI POSTERIORI ALL'ACCESSO E DEROGHE

Qualora, per motivi di urgenza (ad esempio: trasporto di farmaci salvavita, bombole di ossigeno a scopo terapeutico e medicinali urgenti, riparazione guasti, visite domiciliari urgenti da parte di personale medico, ecc.), l'ingresso dei veicoli autorizzabili avvenga senza essere preventivamente legittimato, entro 72 ore dall'accesso, il proprietario o l'utilizzatore del veicolo, dovrà regolarizzare il transito, utilizzando l'apposito modello (richiesta autorizzazione temporanea), allegando idonea documentazione giustificativa comprovante l'urgenza e l'accidentalità (es. certificato medico, fattura per riparazione urgente, documento di trasporto, ecc.). In mancanza della suddetta richiesta nei termini, il transito sarà considerato irregolare.

Art. 9 SANZIONI

Chiunque, titolare di regolare autorizzazione o permesso per uno dei casi descritti nel presente disciplinare, faccia un uso improprio e/o non provveda tempestivamente a comunicare al Servizio di Polizia Locale di Morimondo la cessazione delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio o la modifica di alcuno dei dati relativi al mezzo autorizzato o al titolare, fermo restando l'applicazione delle sanzioni stabilite dal Codice della Strada, è soggetto alla revoca dell'autorizzazione prevista dal presente disciplinare.

Chiunque, titolare di Autorizzazione e/o permesso ha l'obbligo di esporre lo stesso in modo ben visibile sul veicolo.

L'uso del permesso su altro veicolo, o l'esposizione di fotocopie, comporta la sospensione del permesso per il periodo di validità dello stesso. La violazione a tale obbligo è soggetta alla sanzione pecuniaria previste dal Codice della Strada.